

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 873-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MESSERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 dicembre 1959
(V. Stampato n. 1281)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Commercio con l'Estero

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 dicembre 1959*

Comunicata alla Presidenza il 14 luglio 1962

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 2, firmato a Parigi il 27 giugno 1958, che apporta emendamenti all'Accordo monetario europeo del 5 agosto 1955

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione si riferisce alla ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale (n. 2) firmato a Parigi il 27 giugno 1958, che apporta emendamenti all'Accordo monetario europeo del 5 agosto 1955. Ne sono firmatari: l'Italia, la Repubblica Federale di Germania, l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Grecia, l'Islanda, il Lussemburgo, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Gran Bretagna, la Svezia, la Svizzera, la Turchia e infine l'Irlanda, la quale ultima tuttavia, facendo parte della « zona della sterlina », lo ha sottoscritto con la riserva che le disposizioni del Protocollo addizionale non modifichino in nulla gli accordi preesistenti tra il Governo irlandese e le altre Parti contraenti.

Lo strumento in parola integra ed emenda l'Accordo monetario europeo del 5 agosto 1955.

Sono note le ragioni che spinsero i Paesi membri dell'O.E.C.E. a negoziare quest'ultimo Accordo destinato a sostituire l'Unione europea dei pagamenti (E.P.U.): a) la reazione, di fronte alle dichiarazioni di « convertibilità isolata » degli altri Paesi membri dell'Unione europea dei pagamenti, che si esprimeva nella tendenza a convertire, in oro o in dollari, gli eventuali saldi netti della moneta dichiarata convertibile; b) l'accrescimento delle esportazioni verso i Paesi la cui moneta era divenuta maggiormente convertibile, con la conseguenza della contrazione delle importazioni da quei Paesi; c) la tendenza ad avere « conti creditori » nell'Unione, che diventava più marcata quando i diritti di conversione venivano estesi ai saldi lordi delle Banche centrali; d) l'incremento nella eccedenza dei crediti dei Paesi a moneta più convertibile, con il correlativo drenaggio delle loro disponibilità convertibili; e) la difficoltà dell'ingresso del Paese « a moneta più convertibile » nella « zona del dollaro » ove gli altri Paesi non potevano rispettare, nei suoi confronti, gli accordi multilaterali.

Tutto ciò operava un graduale processo involutivo nella liberazione degli scambi, e

portava alla constatazione della necessità di evitare procedure isolate che avrebbero finito per alterare l'equilibrio nella bilancia dei pagamenti dei vari Paesi.

Nella storia delle relazioni internazionali tra le due guerre e nell'ultimo dopoguerra, i meccanismi di riserve sui quali si sono fondati i vari sistemi monetari hanno avuto una indubbia funzione stabilizzatrice: e, analizzando i principali indici della economia internazionale degli ultimi decenni, senza trascurare l'esame dei grandi avvenimenti di varia natura che hanno esercitato la loro influenza sul ciclo economico, dobbiamo riconoscere che il « Gold Exchange Standard », l'« Exchange Equalisation Standard » e l'« European Payments Union (E.P.U.) » hanno raggiunto risultati che assurgono a particolare rilievo nel cammino — di cui sono ormai tappe storiche — verso un metro monetario internazionale. Ma l'utilità delle riserve, largamente sperimentata, non può mai surrogare le condizioni essenziali per realizzare unità monetarie veramente stabili, condizioni che sono: la flessibilità della struttura economica di ciascun Paese e la facilità degli scambi di merci, di servizi, di mano d'opera e di capitali.

L'Accordo monetario europeo, che è il risultato della constatazione dell'importanza di tali condizioni, modifica solo in parte il sistema delle compensazioni multilaterali e dei finanziamenti previsti dall'Unione europea dei pagamenti. È un riconoscimento implicito della funzione svolta dall'E.P.U., che rimane il primo organo che, sostituendo il sistema rigido degli accordi bilaterali, abbia consentito un sistema di scambi multilaterali. E la modifica appare solo parziale, considerando che i Paesi firmatari del nuovo Accordo, e già membri dell'E.P.U., continuano: ad accordarsi crediti reciproci per i saldi debitori; a compensare mensilmente, su base multilaterale, debiti e crediti reciproci per operazioni correnti; a regolare mensilmente i saldi netti che non avessero trovato regolamento mediante arbitraggi sul mercato dei cambi; a concedersi garanzie di cambi, regolatrici del prez-

zo delle divise entro i limiti massimo e minimo.

Tuttavia l'Accordo monetario europeo ha recato profonde innovazioni negli aspetti seguenti:

1) mentre l'E.P.U. prevedeva il regolamento soltanto per il 75 per cento dei saldi (e il resto passava a debito o a credito dei Paesi contraenti), l'Accordo monetario prescrive il regolamento soltanto in oro e in valuta convertibile;

2) la possibilità di accordare crediti « non automatici » a Paesi costretti a fronteggiare difficoltà nella bilancia dei pagamenti che si impegnino a rimuovere le cause delle difficoltà medesime;

3) il contenimento, entro margini ristretti, delle oscillazioni del prezzo delle divise, con l'intervento del « Fondo di stabilizzazione ».

La convertibilità dichiarata dai vari Governi assume così un aspetto di unificazione di conti in moneta liberamente convertibile e di conti in moneta semplicemente trasferibile: di provvedimento, cioè, di carattere valutario che, mentre — da un lato — aumenta le responsabilità dell'autorità monetaria nazionale, postula — dall'altro — un maggiore coordinamento tra gli indirizzi monetari dei Paesi contraenti.

Le integrazioni e gli emendamenti all'Accordo, previsti dal Protocollo in esame, sono:

a) l'articolo 1, che modifica l'articolo 3 dell'Accordo monetario europeo, concernente la composizione e l'ammontare globale del Fondo europeo;

b) l'articolo 2, che modifica il paragrafo a) e il paragrafo c) dell'articolo 4 dell'Accordo relativo alle modalità di versamento del capitale del Fondo;

c) l'articolo 3, che modifica il paragrafo b) dell'articolo 5 dell'Accordo, relativamente all'utilizzazione delle somme bloccate che, salvo la riserva di surroga, non possono essere utilizzate prima del termine del vigore dell'Accordo.

Il Protocollo fa parte integrante dell'Accordo monetario europeo. E come quest'ultimo strumento ha avuto una rilevante funzione stabilizzatrice nei rapporti monetari internazionali, così il Protocollo che lo integra, adeguandolo alle necessità emerse dalla più recente esperienza, contribuisce al mantenimento delle misure di liberalizzazione inter-europee.

E per tali considerazioni, oltre che per i motivi dianzi esposti, che la Commissione chiede, per il disegno di legge in esame, la vostra approvazione.

MESSERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale n. 2, firmato a Parigi il 27 giugno 1958, che apporta emendamenti all'Accordo monetario europeo del 5 agosto 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.